



Comune di Piove di Sacco

Prot. nr. 0008888  
del 12-04-2013

Cat.: 4 Clas.: 4 Fasc.: 1



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto

RA9 / REC  
COM 4 S  
S. G

CORTE DEI CONTI

0002100-12/04/2013-SC\_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di  
**Piove di Sacco (PD)**

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di  
**Piove di Sacco (PD)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2012 - Comune di Piove di Sacco (PD).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 19 febbraio 2013 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul bilancio di previsione 2012 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 2 novembre 2012 prot. n. 8304, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 6 novembre 2012 prot. n. 24188 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8406 del 8 novembre 2012). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al punto 3 (indebitamento) e al punto 6.4 (spesa per il personale) della Sezione seconda del bilancio di Previsione 2012.

1. In relazione al primo profilo, come accertato in istruttoria, risulta sforato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7: consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel).

Sul punto la Sezione, l'aumentata presenza di uno stock complessivo di debito come conseguenza di una precisa scelta di indirizzo dell'ente comporta delle conseguenze sul piano economico e finanziario. Seppure distanti dai limiti critici, in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficitarietà strutturale, si deve rilevare che la gran parte dei valori evidenziati dall'ente, determinano comunque un aumento dello stock di debito. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.



L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso che nel caso in specie l'entità (163,00%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria, se lo stock complessivo del debito fosse confermato in sede di consuntivo e quindi si accertasse lo sfioramento dello specifico parametro di deficitarietà. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"*.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di tali prestiti.

Infine, tenuto conto che il limite di cui all'art. 204 TUEL previsto per il 2013 non sembra in linea con quanto indicato dal sopravvenuto articolo 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012 che ne prevede la riduzione per l'anno 2013 al 6% e per il 2014 al 4%), si raccomanda un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.

2. In relazione al secondo profilo, si prende atto di quanto dichiarato dall'ente secondo cui la spesa del personale prevista per l'anno 2012 è inferiore dello 0,21% rispetto al rendiconto 2011, riservandosi di accertare tale dato in sede di esame del rendiconto.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**  
Dott. Giampiero Pizziconi



Deliberazione n. <sup>94</sup> /2013/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 febbraio 2013, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il



GR

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 903/2012/INPR dell'8 novembre 2012 recante "Indicazioni agli enti locali del Veneto per la verifica del Bilancio di previsione 2012 anche in relazione alle nuove disposizioni di cui al D.L. n.174/2012";

ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Piove di Sacco (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 2 novembre 2012 prot. n. 8304, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 6 novembre 2012 prot. n. 24188 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8406 del 8 novembre 2012);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 22/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che, in sede di esame della relazione sul suindicato bilancio di previsione, sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO infine opportuno che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Piove di Sacco (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2013.

Il magistrato relatore

Dott. Giampiero Pizziconi




Depositato in Segreteria il

11/04/2013


Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla



IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)





**Comune di Piove di Sacco**

**(Provincia di Padova)**

Cod. Fisc. 80009770282 - Part. IVA 00696250281  
Area Finanze - Servizio Ragioneria

SPEDITO 15 MAG 2013

Prot. Gen. n. 11682

Rif. Vs. prot. n. 2100-12/04/2013-SC\_VEN-T97-P

Piove di Sacco, 22 aprile 2013

**Alla Corte dei Conti**

Sezione Regionale di controllo per il Veneto  
San Marco, 3528

**30124 VENEZIA**

**Oggetto: art. 1, commi 166 e 167 legge 23/12/2005 n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul bilancio di previsione anno 2012 - Comune di PIOVE DI SACCO (PD). Nota del magistrato relatore del 12/4/2013.**

In relazione all'oggetto si prende atto della nota e si assicura che l'ente ne terrà conto e sta adottando le conseguenti misure correttive. In particolare:

- capacità di indebitamento: si conferma che il comune di Piove di Sacco intende ridurre l'indebitamento non prevedendo alcuna assunzione di nuovi mutui negli anni 2012, 2013, 2014; è in corso ogni sforzo per la riduzione del debito anche con estinzione anticipata di mutui, come effettuato nel 2012: il debito residuo 2012 dagli iniziali euro 23.226.573 è passato ad euro 21.283.953 con una riduzione dell' 8,62 % nel corso del anno.

- spesa per il personale: nel rendiconto 2012 approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri del consiglio, in data 19.4.2013 con deliberazione n. 10, la spesa del personale risulta ridotta del 5,71 % rispetto alla spesa di personale dell'intervento 1 nell'anno 2011.

Cordiali saluti



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dott. Antonella Reina

PER PRESA D' ATTO  
IL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
Dott. Girolamo Amodeo